Sentenze recenti sulla tutela delle lavoratrici-madri

Le norme sulla tutela delle lavoratrici madri di cui alla l. 30 dicembre 1971 n. 1204 operano soltanto se la lavoratrice abbia reso noto all'amministrazione il proprio stato; pertanto, la mancata prestazione del servizio obbligatorio di taxi non e' giustificabile con lo stato di gravidanza della lavoratrice, quale situazione di forza maggiore, nell'ipotesi essa si sia assentata senza rendere edotta l'amministrazione in alcun modo della presunta forza maggiore ne' dello stato di gravidanza. T.A.R. Umbria 1 dicembre 1995, n. 475 T.A.R. 1996,I, 565 A norma dell'art. 12 l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), nel caso di dimissioni volontarie presentate nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste dalla legge o dal contratto in caso di licenziamento, ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Cassazione civile sez. lav., 24 agosto 1995, n. 8970 Giust. civ. Mass. 1995,1535 La disposizione regolamentare di cui all'art. 11 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 - in base alla quale, nel caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo in cui e' previsto, a norma dell'art. 2 l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), il divieto di licenziamento, la risoluzione del rapporto di lavoro e' condizionata alla convalida delle stesse da parte dell'Ispettorato del lavoro al quale devono essere comunicate - e' illegittima, non potendo avere carattere interpretativo, ovvero complementare, rispetto alla norma primaria di cui all'art. 12 della legge sopra richiamata, e pertanto deve essere disapplicata, quale atto amministrativo illegittimo, ai sensi dell'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 n. 2248, all. E. Cassazione civile sez. lav., 24 agosto 1995, n. 8970 Giust. civ. Mass. 1995,1535 La norma di cui all'art. 8 d.l. n. 103 del 1991, convertito in l. 1 giugno 1991 n. 166, di interpretazione autentica dell'art. 13 comma 2 della legge n. 1204 del 1971 (in tema di tutela delle lavoratrici madri) - in base alla quale il trattamento economico previsto dal combinato disposto dagli art. 15 comma 1 e 17 legge n. 1204 del 1971 cit. si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di miglior favore, e viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza - si applica, in quanto "ius superveniens", anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore del d.l. Cassazione civile sez. lav., 15 dicembre 1994, n. 10758 Informazione previd. 1995, 275 Ai fini della corretta applicazione dell'art. 7 comma 2 legge n. 1204 del 1971 non si deve aver riguardo tanto alla cronicita' in senso stretto della malattia, quanto alla ininterrotta permanenza nel tempo della malattia stessa. In tale ultimo caso non puo' trovare applicazione l'art. 7 della legge citata sulla tutela delle lavoratrici madri, che contempla esclusivamente l'ipotesi di assenza della lavoratrice durante le malattie di carattere acuto che si verificano nell'eta' infantile (nella specie, dalla riportata interpretazione della norma, il Tar ne ha fatto discendere l'inesistenza del giustificato motivo a non riprendere servizio

con conseguente legittimita' del provvedimento di decadenza dall'impiego). T.A.R. Veneto sez. I, 7 settembre 1994, n. 839 Informazione previd. 1995, 985 L'ipotesi di "colpa grave" costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 2 l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) tra le eccezioni al divieto di licenziamento della lavoratrice nel periodo di gravidanza e puerperio, deve essere valutata con specifico riferimento al caso concreto, tenendo conto delle particolari condizioni psicofisiche della donna in stato di gravidanza e verificando la sussistenza di situazioni piu' complesse rispetto a quelle previste dal codice e dalla contrattazione collettiva come ipotesi di giusta causa di recesso. Pretura Pistoia, 1 dicembre 1994 Riv. giur. lav. 1995,II, 317 nota (BARBANTI) L'impossibilita' di procedere agli accertamenti sanitari per la verifica della idoneita' fisica incondizionata necessaria ai fini dell'assunzione in servizio, a causa dello stato di gravidanza in cui versa l'interessata utilmente collocata in graduatoria concorsuale, legittima la mancata nomina ed immissione in servizio sino a quando non siano resi possibili gli accertamenti sanitari stessi, in quanto le norme a tutela delle lavoratrici madri e della gravidanza non esentano le aspiranti a conseguire la nomina ad un posto di pubblico impiego dal sottoporsi agli accertamenti sanitari ordinariamente effettuati dall'amministrazione. Consiglio Stato sez. V, 17 novembre 1994, n. 1306 Foro amm. 1994, fasc. 11 Cons. Stato 1994,I,1565 La norma di cui all'art. 8 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito in l. 1 giugno 1991 n. 166, di interpretazione autentica dell'art. 13, comma 2 della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (in tema di tutela delle lavoratrici madri) - in base alla quale il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli art. 15, comma 1, e 17 della legge da ultimo citata si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di miglior favore, e viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza - si applica, in quanto "ius superveniens", anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge. Cassazione civile sez. lav., 15 dicembre 1994, n. 10758 Giust. civ. Mass. 1994, fasc. 12 L'art. 1 d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, recante il regolamento di esecuzione della l. 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri per esito negativo della prova e' illegittimo e va disapplicato dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, perche' in contrasto con le norme di tutela della lavoratrice madre fissate dalla l. 30 dicembre 1971 n. 1204. Cassazione civile sez. lav., 22 aprile 1993, n. 4747 Giust. civ. 1994,I, 759 Riv. it. dir. lav. 1994,II, 196 Giur. it. 1994,I,1,1071 (s.m.) Mass. giur. lav. 1994, 172 Notiziario giur. lav. 1994, 350 Lavoro e prev. oggi 1994,1957 E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3, 29, 30, 31 e 37 cost., l'art. 7 l. 9 dicembre 1977 n. 903 (Parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro) nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni altra ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10 l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita. Corte costituzionale 21 aprile 1993, n. 179 Arch. civ. 1994, 750 nota (CAVALIERE) L'indennita' di maternita' prevista dall'art. 15, l. 30 dicembre 1971, n. 1204 (sulla

tutela delle lavoratrici madri), partecipando della medesima natura del trattamento di malattia, soggiace anch'essa, in mancanza di una specifica previsione in senso contrario, alla prescrizione di un anno stabilita (per l'indennita' di malattia) dall'art. 6, ultimo comma, l. 11 gennaio 1943, n. 138. Cassazione civile sez. lav., 28 aprile 1993, n. 4967 Giust. civ. Mass. 1993, 766 Ai sensi dell'art. 7 l. 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, le assenze dal servizio in occasione della malattia di un figlio inferiore a tre anni possono essere fruite solo per fatti morbosi acuti, e non anche per le infermita' di carattere permanente e cronico, tali da richiedere una ininterrotta assistenza. T.A.R. Lombardia sez. I, Milano, 6 febbraio 1993, n. 163 T.A.R. 1993,I,1266 Le competenze in materia di tutela delle lavoratrici madri, attribuite agli ispettorati del lavoro degli art. 5 e 30 l. 30 dicembre 1971 n. 1204, devono intendersi trasferite alle regioni per effetto degli art. 27 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e 21 l. 23 dicembre 1978 n. 833 che hanno attribuito in via generale alle regioni, e per esse alle USL, i compiti prima svolti dall'ispettorato del lavoro in materia di prevenzione di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori; pertanto, non spetta allo Stato svolgere i controlli di carattere sanitario, previsti dalla l. 30 dicembre 1971 n. 1204, per la tutela delle lavoratrici madri. Corte costituzionale 16 febbraio 1993, n. 58 Cons. Stato 1993,II, 226 Giur. cost. 1993, 423 Mass. giur. lav. 1993, 296 nota (LORUSSO) Orient. giur. lav. 1993, 803 Regioni 1993,1531 nota (MILGIARESE) Il periodo della cosiddetta astensione facoltativa previsto dall'art. 7 della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), ancorche' tale istituto (in quanto rivolto alla tutela della prole anziche' della maternita' naturale) si differenzi, anche sul piano delle specifiche finalita' di tutela, dalla cosiddetta interdizione (o astensione) obbligatoria di cui all'art. 4 della stessa legge, va incluso - in base ad un'interpretazione estensiva degli art. 2110, comma 1, e 2120, comma 3 c.c. - fra le cause di sospensione del rapporto di lavoro per le quali la seconda di tali norme (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982) dispone la computabilita', agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'equivalente retributivo (cosiddetta retribuzione figurativa) cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, tenuto anche conto che l'ultimo comma del suindicato art. 7 della legge n. 1204 del 1971 - con formulazione identica, per tale aspetto, a quella del precedente art. 6 (concernente la rilevanza dell'astensione obbligatoria) - prevede la computabilita' dell'astensione facoltativa ai fini dell'anzianita' di servizio. Cassazione civile sez. lav., 22 febbraio 1993, n. 2114 Giust. civ. Mass. 1993, 351 (s.m.) Mass. giur. lav. 1993, 244 nota (SBROCCA) Orient, giur, lav. 1993, 754 Riv. it. dir. lav. 1993, II, 803 La sentenza della corte costituzionale n. 61 del 1991 - dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) "nella parte in cui prevede la temporanea inefficacia anziche' la nullita' del licenziamento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di gestazione e di puerperio indicato nel predetto articolo" - e' applicabile retroattivamente (come ogni pronuncia d'incostituzionalita') a tutte le situazioni non definite per giudicato, prescrizione o decadenza, tenuto peraltro presente che lo stato di puerperio non e' escluso in caso di bambino nato morto, non implicando necessariamente la contestualita' con la maternita'. Cassazione civile sez. lav., 8 febbraio 1993, n. 1532 Giust. civ. Mass.

1993, 261 (s.m.) Notiziario giur. lav. 1993, 519 Il periodo della cosiddetta astensione facoltativa previsto dall'art. 7 della l. 30 dicembre 1971 n. 1204, (tutela delle lavoratrici madri), ancorche' tale istituto (in quanto rivolto alla tutela della prole anziche' della maternita' naturale) si differenzi, anche sul piano delle specifiche finalita' di tutela, dalla cosiddetta interdizione (o astensione) obbligatoria di cui all'art. 4 della stessa legge, va incluso - in base ad un'interpretazione estensiva degli art. 2110 comma 1 e 2120 comma 3 c.c. - fra le cause di sospensione del rapporto di lavoro per le quali la seconda di tali norme (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982) dispone la computabilita', agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'equivalente retributivo (considdetta retribuzione figurativa) cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, tenuto anche conto che l'ultimo comma del suindicato art. 7 della legge n. 1204 del 1971 - con formulazione identica, per tale aspetto, a quella del precedente art. 6 (concernente la rilevanza dell'astensione obbligatoria) - prevede la computabilita' dell'astensione facoltativa ai fini dell'anzianita' dei servizio. Cassazione civile sez. lav., 22 febbraio 1993, n. 2144 Notiziario giur. lav. 1993, 522 E' illegittima la previsione contrattuale di compensi non correlati alla presenza in servizio o all'attivita' effettivamente svolta in favore del personale (nella specie: della regione Sardegna) in distacco sindacale (nonche' di lavoratrici madri in astensione obbligatoria e facoltativa del lavoro), in quanto la tutela delle posizioni giuridiche ed economiche del personale che rivesta incarichi sindacali si arresta e trova un proprio limite ove, in relazione a specifiche prestazioni, sia richiesta la presenza fisica in servizio. C.Conti s.giur.Sardegna, sez. contr., 25 luglio 1992, n. 94 Cons. Stato 1993,II, 95 La lavoratrice in stato di gravidanza che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro sia in aspettativa politica o sindacale non retribuita da piu' di 60 giorni non ha diritto, a norma dell'art. 17 comma 2 l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), alla indennita' giornaliera di maternita' prevista dall'art. 15 della medesima legge, a nulla rilevando la disciplina dettata dall'art. 31 comma 4 l. 30 maggio 1970 n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori), la quale, regolando in modo differenziato la diversa ipotesi della malattia dei lavoratori in aspettativa politica o sindacale, non trova applicazione al caso di specie. Cassazione civile sez. lav., 9 novembre 1991 n. 11950, Giust. civ. 1992, I,371 (nota). Informazione previd. 1992, 303. Orient. giur. lav. 1992, I,204. Il divieto di licenziamento della lavoratrice in gravidanza, stabilito, con le eccezioni previste al comma 3, dall'art. 2 della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), opera anche nel corso del pattuito periodo (minimo) di prova (prima del cui decorso non e' configurabile quell'esito negativo della prova che consente il licenziamento della lavoratrice ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026), restando escluso che l'art. 7 del c.c.n.l. 9 novembre 1987 per il personale dell'area sanitaria privata non medica, prevedente la risoluzione del rapporto nel caso di interruzione per malattia del periodo predetto e di impossibilita' di ripresa del servizio entro novanta giorni, possa essere riferito all'interruzione della prova per la gravidanza, la quale costituisce, anche sul piano normativo, uno stato impeditivo della prestazione lavorativa diverso dalla malattia. Cassazione civile sez. lav., 17 aprile 1992 n. 4740, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 4 Mass. giur. lav. 1992, 174. Dir. lav. 1992, II,228. Orient. giur. lav. 1992, 671. Il caso della cessazione

dell'attivita' dell'azienda, in relazione al quale l'art. 2, comma 3, lett. b), della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) prevede l'inapplicabilita' del divieto di licenziamento della lavoratrice, e' integrato anche dalla soppressione di un reparto organizzato avente autonomia funzionale, qualora la lavoratrice ad esso addetta non sia piu' utilmente collocabile in un reparto diverso. Cassazione civile sez. lav., 2 aprile 1992 n. 4034, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 4 Mass. giur. lav. 1992, 364. In mancanza di specifiche disposizioni contrattuali o legislative (come l'art. 6 della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri), la legale sospensione del lavoro per malattia (che puo' durare anche un intero anno) non comporta la maturazione del diritto alle ferie annuali, le quali, come periodo di riposo finalizzato alla reintegrazione delle energie fisiche e psichiche del lavoratore, debbono seguire ad un periodo d'ininterrotto lavoro, avendo in questo la loro causa giuridica e la loro giustificazione nei confronti del datore di lavoro; in contrario e' irrilevante sia la previsione d'irrinunciabilita' ex art. 36, comma 3 cost., che implica la nullita' delle rinunce alla maturabilita' delle ferie (in relazione allo svolgimento di attivita' lavorativa o a periodi a questa equiparati) o alle ferie gia' maturate, sia la previsione dell'art. 5 della convenzione OIL 24 giugno 1970 n. 132, resa esecutiva in Italia con l. 10 aprile 1981 n. 157, che (fra l'altro) subordina la computabilita' delle assenze per malattia ad un ulteriore intervento (non risultante attuato per l'Italia) dei singoli stati, non influendo sulla questione neppure la sentenza della corte cost. n. 616 del 1987 (dichiarativa dell'illegittimita' dell'art. 2109 c.c. in quanto non prevedente che la malattia insorta durante il periodo delle ferie ne sospenda il decorso). Cassazione civile sez. lav., 13 febbraio 1992 n. 1786, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 2 Giust. civ. 1992, I,895 (nota). Lavoro e prev. oggi 1992, 971. Dir. lav. 1992, II,135 (nota). Foro it. 1992, I,668. Mass. giur. lav. 1992, 45 (nota). Orient. giur. lav. 1992, 308. Notiziario giur. lav. 1992, 76, E' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli art. 3 comma 2 e 37 comma 1 cost. il comma 2 dell'art. 17 l. 30 dicembre 1971 n. 1204 ("Tutela delle lavoratrici madri"), nella parte in cui, per le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua allorquando il periodo di astensione obbligatoria abbia inizio piu' di 60 giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro - esclude il diritto all'indennita' giornaliera di maternita', anche in relazione ai previsti successivi periodi di ripresa dell'attivita' lavorativa, in quanto tale esclusione va a creare una ingiustificata disparita' di trattamento in danno della lavoratrice con contratto a tempo parziale su base annua, attesa la finalita' dell'indennita' giornaliera di maternita' di tenere indenne - sia pure in misura non completa - la donna lavoratrice dalla perdita di reddito lavorativo che altrimenti essa subirebbe a causa dell'astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio. Corte costituzionale 29 marzo 1991 n. 132, Giur. it. 1992, I,1,60. Mass. giur. lav. 1992, 132. Riv. it. dir. lav. 1992, II,743 (nota). Ai fini dell'attribuzione alle lavoratrici agricole delle indennita' giornaliere previste dall'art. 15 l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), la copertura assicurativa opera nel periodo di validita' ("rectius", efficacia) degli elenchi nominativi di cui al d.l. 9 aprile 1946 n. 212, corrispondente all'anno successivo a quello in cui risultano registrate le giornate lavorative prestate. Cassazione civile sez. lav., 10 ottobre 1992 n. 11044, Giust. civ. Mass. 1992, fasc.10. In ipotesi di astensione obbligatoria che abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione

del rapporto di lavoro, il diritto della lavoratrice all'indennita' di maternita', ai sensi dell'art. 17, comma 3 della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), sussiste se all'inizio di detta astensione la lavoratrice si trovi disoccupata e in godimento dell'indennita' di disoccupazione (in luogo della quale e' corrisposta quella di maternita'), o abbia comunque diritto al trattamento di disoccupazione, il quale presuppone uno stato (di disoccupazione), cui non e' equiparabile la mera astensione dell'attivita' lavorativa - nella permanenza del rapporto di lavoro - per fatto non imputabile al lavoratore. Cassazione civile sez. lav., 27 giugno 1992 n. 8045, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 6 Il diritto delle lavoratrici agricole alle indennita' giornaliere previste dall'art. 15 della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) sussiste quando l'inizio del periodo di astensione obbligatoria e l'esercizio della facolta' di assentarsi dal lavoro siano posteriori all'operativita' della copertura assicurativa, la quale decorre dall'iscrizione in un elenco principale o, in attesa della compilazione di esso ed in caso di non iscrizione in quello precedente, dalla data alla quale, del certificato provvisorio o dall'eventuale iscrizione in elenco suppletivo, sia fatto risalire il diritto all'iscrizione. Mentre, pero', in ipotesi di astensione obbligatoria dal lavoro l'indennita' va corrisposta per tutto il relativo periodo, anche se questo continui oltre l'anno di efficacia degli elenchi, in caso di assenza facoltativa il diritto all'indennita' si estingue con lo scadere del periodo di efficacia dell'elenco in cui la lavoratrice si trovi iscritta, salvo che la medesima, avendo compiuto nello stesso anno il prescritto numero di giornate lavorative, abbia maturato i requisiti per l'iscrizione nell'elenco principale destinato a pubblicazione nell'anno successivo. Cassazione civile sez. lav., 18 giugno 1992 n. 7481, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 6 La lavoratrice agricola, che non avendo compiuto nell'anno precedente il numero minimo di giornate lavorative previsto dall'art. 3 del d.l.l. 9 aprile 1946 n. 212, non risulti iscritta nell'elenco nominativo dell'anno nel corso del quale cade il periodo di astensione obbligatoria ai sensi dell'art. 4 della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri), non ha diritto all'indennita' giornaliera prevista dall'art. 15 della stessa legge, restando peraltro escluso - in considerazione delle specifiche caratteristiche del lavoro subordinato agricolo - che cio' autorizzi sospetti d'illegittimita' costituzionale delle norme citate, nonche' degli art. 2 e 17 della suddetta legge e dell'art. 13 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 (che ne contiene il regolamento di esecuzione), in riferimento agli art. 3, 31, 32 e 37. Cassazione civile sez. lav., 29 gennaio 1992 n. 904, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 1 Informazione previd. 1992, 446. -Conforme- Cassazione civile sez. lav., 10 febbraio 1992 n. 1481, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 2 Le assenze facoltative di cui all'art. 7 comma 2, l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri) usufruibili a domanda durante le malattie del bambino di eta' inferiore a tre anni non concorrono, in caso di cumulo con altre forme di congedo o di assenza cui la dipendente abbia titolo in base alla legislazione vigente, a determinare durata massima di tali congedi o assenze. T.A.R. Lazio sez. I, 10 ottobre 1990 n. 879, Foro amm. 1991, 861 (s.m.). L'art. 7 comma 2 l. 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, e che si applica anche al rapporto di pubblico impiego, va interpretato nel senso che il diritto di assentarsi dal servizio sorge per il genitore di un bambino di eta' inferiore ai tre anni, nei soli casi di malattia in fase acuta del

figlio. T.A.R. Lazio sez. III, 17 aprile 1990 n. 754, Foro amm. 1990, 2863 (s.m.). Ai sensi dell'art. 14 l. 26 agosto 1950 n. 860 (tutela fisica delle lavoratrici madri) per effetto del quale il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro deve essere computato nell'anzianita' di servizio e ai fini della tredicesima mensilita' e delle ferie, non e' applicabile agli insegnanti supplenti, il cui periodo di incarico per supplenza sia venuto a scadere nel corso del termine di comporto. Nei confronti dei detti insegnanti e' computabile, pertanto, quale effettiva anzianita' di servizio il solo periodo corrispondente alla durata della supplenza, indipendentemente dalla circostanza che il termine finale originariamente stabilito sia stato in effetti anticipato per il rientro del docente titolare, che abbia determinato in tal modo la cessazione del rapporto primario di supplenza sulla cattedra. Consiglio Stato sez.VI 27 febbraio 1991 n. 112, Foro amm. 1991, 423 (s.m.). Cons. Stato 1991, I,291 (s.m.). La norma di cui all'art. 62 comma 4 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 concernente l'utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento nella classe di titolarita' del docente (nella specie della scuola elementare) che si sia assentato dal servizio sino a data successiva al 30 aprile dell'anno scolastico in corso, non e' applicabile nei confronti degli insegnanti supplenti temporanei, ancorche' agli stessi spetti il beneficio della conservazione al posto, nei limiti dell'efficacia temporanea della nomina, nel caso di astensione obbligatoria dal servizio in applicazione della normativa a tutela delle lavoratrici madri. Consiglio Stato sez.VI 8 gennaio 1991 n. 4, Foro amm. 1991, 74 (s.m.). Cons. Stato 1991, I.71. La tutela disposta a favore delle lavoratrici madri dalla legge n. 1204 del 1971, con la previsione del divieto di licenziamento nel periodo indicato dall'art. 2 della legge stessa, non puo' trovare applicazione nel caso di lavoratrice per la quale il Tribunale dei minori abbia disposto i primi contatti con il minore da adottare per valutare la compatibilita' dell'inserimento nella famiglia adottiva per la fase dell'affidamento provvisorio; in tale situazione, in cui sussiste una mera aspettativa dell'aspirante all'adozione (essendo poi il provvedimento successivo sempre subordinato all'esclusivo interesse del minore) non si ravvisano elementi comuni con la maternita' naturale tali da consentire l'applicazione (in via estensiva) della suddetta garanzia, e neppure con le forme di adozione o di affidamento preadottivo e affidamento provvisorio contemplate dagli art. 6 della l. 9 dicembre 1977 n. 903 e 80 della legge 4 maggio 1983 n. 184. E' quindi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con riferimento agli art. 3, 29, 30 e 31 Cost., atteso che la mancata previsione di un divieto di licenziamento a favore di chi sia autorizzato a prendere contatti con i minori al fine di un successivo affidamento non concreta alcuna disparita' di trattamento con le posizioni protette dal citato art. 2 della legge n. 1204 del 1971, ne' realizza un attentato ai valori della famiglia. Cassazione civile sez. lav., 6 luglio 1991 n. 7517, Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 7 La domanda di una dipendente del provveditorato al porto di Venezia, iscritta alla CPDEL, volta all'accertamento che un determinato periodo di sua assenza dal servizio deve considerarsi come periodo di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge n. 1204 del 1971 (sulla tutela delle lavoratrici madri), come tale utile ai fini dell'anzianita' contributiva, e' imprescrittibile, concernendo la prescrizione con l'anzianita' di servizio ma singoli diritti che da questa traggono fondamento, mentre e' invece soggetto a prescrizione - ordinaria ex art. 2946 c.c. - il diritto della

medesima dipendente al versamento, da parte dell'ente datore di lavoro ed in favore della cassa di previdenza predetta, dei contributi previdenziali relativi a quel periodo. Cassazione civile sez. un., 3 dicembre 1991 n. 12973, Giust. civ. Mass. 1991, fasc.12. La giurisdizione di legittimita' del giudice amministrativo, ove vengano in discussione atti inerenti all'inclusione nelle liste di collocamento, al posto di graduatoria in esse occupato ed allo avviamento al lavoro (incluso quello dei giovani, a norma della l. 1 giugno 1977 n. 285), deve essere affermata anche nell'ipotesi in cui si contesti, rispetto ad un avviamento disposto per la costituzione di un rapporto di pubblico impiego, la successiva esclusione dall'avviamento medesimo per effetto di sopravvenuto stato di gravidanza, ponendosi questione sull'ammissibilita' di tale esclusione in relazione alla disciplina di tutela delle lavoratrici madri, atteso che, pure in detto caso, le posizioni soggettive dedotte in giudizio hanno natura di interessi legittimi rispetto a provvedimenti dell'amministrazione diretti in via prioritaria alla tutela di interessi generali (ancorche' dovuti o vincolati da criteri di legge). Cassazione civile, sez. un., 20 dicembre 1989 n. 5753, Riv. giur. lav. 1990, II,404. La legge che tutela le lavoratrici madri (l. 30 dicembre 1971 n. 1204) non ha lo scopo di attribuire benefici ingiustificati, bensi' quello di impedire che la maternita' si risolva in un danno per la carriera della lavoratrice madre; pertanto, anche con riguardo alla lavoratrice madre, il periodo di prova deve essere di servizio effettivo, e tuttavia, ove vi sia interruzione per gravidanza (e il periodo di prova successivo si concluda favorevolmente), la conferma in ruolo deve essere retrodatata al momento in cui il periodo di prova - ove l'interruzione non si fosse verificata - si sarebbe concluso. Consiglio Stato sez.VI, 20 febbraio 1990 n. 276, Cons. Stato 1990, I,301. Ai sensi dell'art. 17 l. 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri, l'indennita' per l'astensione obbligatoria prevista dall'art. 15 comma 1 legge cit. e' corrisposta anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine che si verifichi durante i periodi di interdizione del lavoro previsti dagli art. 4 e 5 della legge medesima. T.A.R. Toscana sez. II, 27 dicembre 1989 n. 1189, T.A.R. 1990, I,720. L'applicazione delle disposizioni della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 per la tutela delle lavoratrici madri, nella parte in cui dispongono l'astensione obbligatoria dal lavoro nel tempo inerente alla maternita', tuttavia utile ai fini della anzianita' di servizio ad ogni effetto (non esclusa la spettanza del periodo feriale e di tutte le componenti periodiche retributive), non esclude che il periodo di prova debba effettivamente essere svolto a seguito di proroga della prova stessa sino alla ripresa del servizio, ancorche' gli effetti della avvenuta conferma in ruolo, in base di giudizio positivo sulla prova, retroagisca alla data in cui il relativo periodo si sarebbe concluso, ove non vi fosse stata la sospensione del servizio per gravidanza. Consiglio Stato sez.VI, 20 febbraio 1990 n. 276, Foro amm. 1990, 433 (s.m.). Le finalita' equalitarie delle norme della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri inducono a ritenere che, nel sistema delineato dal legislatore l'astensione obbligatoria dalle prestazioni di lavoro sia giuridicamente equiparabile a servizio prestato; pertanto, l'insegnante supplente incaricata, che nel corso del rapporto, fruisca dell'astensione obbligatoria per il periodo antecedente e successivo al parto, ha diritto a che tale periodo venga considerato come servizio utile a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, e quindi alla corresponsione

dell'indennita' di cui all'art. 15 comma 1 legge cit. T.A.R. Molise 2 novembre 1989 n. 247, T.A.R. 1990, I,277. Foro amm. 1990, 1595 (s.m.). La supplente, assente obbligatoriamente dal servizio in base alla l. 30 dicembre 1971 n. 1204 ("tutela delle lavoratrici madri"), ha diritto, finita la causa di interdizione, ad essere ammessa in servizio - durante il periodo di validita' della norma - con le modalita' di cui all'art. 62, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417; detta norma, infatti, toglie ai presidi la possibilita' di valutare, in concreto, la utilita' della presenza a scuola di personale che non possa prestare il servizio per cui sia stato nominato, per il divieto posto dalla continuita' didattica. T.A.R. Sicilia sez. I, Palermo, 30 ottobre 1989 n. 783, Foro amm. 1990, 2145 (s.m.). In tema di tutela delle lavoratrici madri, la declaratoria di parziale illegittimita' degli art. 4 e 12 della l. 30 dicembre 1971 n. 1204, di cui alla sentenza della corte costituzionale n. 332 del 1983, comporta, in favore della lavoratrice che riceva un minore in affidamento preadottivo, la facolta' di avvalersi dell'astensione dal lavoro durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore medesimo nella sua famiglia, nonche', in caso di dimissioni volontarie presentate entro un anno da detto ingresso, il diritto di percepire le indennita' previste per il caso di licenziamento. Cassazione civile, sez. un., 11 aprile 1990 n. 3073, Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 4 Con riguardo alla disposizione dell'art. 3, comma 2, della 1. 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro), la quale stabilisce che le assenze dal lavoro nei periodi di astensione obbligatoria di cui agli art. 4 e 5 della legge n. 1204 del 1971 (sulla tutela delle lavoratrici madri) sono considerate, ai fini della progressione della carriera, come attivita' lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti, l'operativita' della regola generale dell'efficacia dell'anzianita' ai fini della progressione in carriera non e' esclusa da una previsione contrattuale (nella specie, accordo aziendale ACEA del 27 novembre 1974) che subordini l'acquisizione di un determinato livello d'inquadramento alla partecipazione ad un corso di formazione professionale, le cui modalita' debbono essere concordate in sede di una futura intesa sindacale, non essendo la detta previsione contrattuale idonea, per la sua incompletezza, a realizzare l'ipotesi derogativa prevista dalla norma. Cassazione civile, sez. lav., 5 novembre 1990 n. 10576, Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 11. A seguito della (parziale) dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 332 del 1988, il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro per il periodo di sei mesi entro il primo anno di vita del bambino, con la corresponsione della relativa indennita' (art. 15, comma 2, della medesima legge), spetta anche alla lavoratrice cui sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 c.c., considerandosi l'anno predetto come decorrente dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria (c.d. nascita legale). Cassazione civile, sez. lav., 23 maggio 1990 n. 4638, Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 5 Notiziario giur. lav. 1990, 532. Il diritto delle lavoratrici agricole alle indennita' giornaliere previste dall'art. 1 della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) sussiste quando l'inizio del periodo di astensione obbligatoria e l'esercizio delle facolta' di assentarsi dal lavoro siano posteriori all'operativita' della copertura assicurativa, la quale decorre dall'iscrizione in un elenco principale o, in attesa della compilazione di esso ed in

caso di non iscrizione in quello dell'anno precedente, dalla data alla quale, dal certificato provvisorio o dall'eventuale iscrizione in elenco suppletivo, sia fatto risalire il diritto all'iscrizione. Mentre pero', in ipotesi di astensione obbligatoria dal lavoro, l'indennita' va corrisposta per tutto il relativo periodo, anche se questo continui oltre l'anno di efficacia degli elenchi, in caso di assenza facoltativa il diritto all'indennita' si estingue con lo scadere del periodo di efficacia dell'elenco in cui la lavoratrice si trovi iscritta, salvo che la medesima, avendo compiuto nello stesso anno il prescritto numero minimo di giornate lavorative, abbia maturato i requisiti per l'iscrizione nell'elenco principale destinato a pubblicazione nell'anno successivo, restando escluso - senza che cio' renda il citato art. 15 sospettabile d'illegittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 31 cost. - il riconoscimento del diritto all'indennita' per assenza facoltativa, cessata l'efficacia dell'elenco, dal divieto di licenziamento della lavoratrice madre, sino al compimento di un anno di eta' del bambino, sancito (solo per i rapporti a tempo indeterminato) dell'art. 2 della stessa l. n. 1204 del 1971, la quale non detta per l'assenza facoltativa disposizioni analoghe a quella (relativa all'assenza obbligatoria) dell'art. 17, comma 1, della medesima legge. Cassazione civile, sez. lav., 7 maggio 1990 n. 3773, Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 5 Foro it. 1990, I,2520. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 17 della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), che prevedono particolari situazioni di spettanza dell'indennita' di maternita' in relazione al periodo di astensione obbligatoria, non sono estensibili alle ipotesi in cui le stesse situazioni riguardino l'astensione facoltativa e tale diversita' di trattamento - che e' razionalmente fondata sulla diversa finalita' dei due tipi di astensione dal lavoro - non puo' non valere anche per le lavoratrici agricole, per le quali peraltro il rapporto assicurativo di malattia si costituisce con l'iscrizione delle medesime negli appositi elenchi anagrafici; consegue che il loro diritto alla corresponsione dell'indennita' di malattia, mentre permane per tutto il periodo di astensione obbligatoria, anche se questo continui oltre l'anno di efficacia degli elenchi, si estingue, in caso di astensione facoltativa, con lo scadere del periodo di efficacia dell'elenco in cui la lavoratrice si trovi iscritta - salvo che la bracciante, avendo compiuto nello stesso anno piu' di cinquantuno giornate lavorative, abbia maturato i requisiti per l'iscrizione nell'elenco principale destinato a pubblicazione nell'anno successivo - restando in contrario irrilevante, con riguardo a fattispecie realizzatasi prima della sua entrata in vigore, il disposto dell'art. 5, comma 6 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983. Cassazione civile, sez. lav., 14 febbraio 1990 n. 1060, Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 2 Informazione previd. 1990, 911. Sebbene il d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, recante norme regolamentari della legge sulla tutela delle lavoratrici madri 30 dicembre 1971 n. 1204, abbia lo stesso ambito di applicazione della relativa legge e quindi debba trovare applicazione nei confronti di tutti indistintamente i dipendenti assicurati, in presenza di due diversi ordinamenti assicurativi, l'uno gestito dall'INPS e l'altro direttamente dallo Stato, e' da ritenere che l'art. 9 del citato d.P.R. n. 1026 del 1976 si riferisca, per il suo contenuto e le disposizioni in esso richiamate, esclusivamente al personale assicurato presso l'INPS e non anche ai dipendenti statali nei confronti dei quali trova applicazione il d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092. Corte Conti, sez. contr., 14

aprile 1989 n. 2109, Riv. giur. scuola 1990, 168 (s.m.). Cons. Stato 1990, II,84. Non e' fondata, in riferimento agli art. 51, 97 e 117 cost., la questione di legittimita' costituzionale del dis. legge reg. Abruzzo 22 novembre 1978 (riguardante l'applicazione dell'art. 11 legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri) impugnato, in quanto, nel regolare l'assunzione temporanea del personale in sostituzione delle dipendenti regionali assenti dal lavoro per maternita', e nel rinviare per la disciplina del relativo rapporto a quella stabilita dalla l. 18 aprile 1962 n. 230 violerebbe sia la norma costituzionale sull'accesso ai pubblici uffici in condizioni di parita' (e, percio', di regola, attraverso l'esperimento di procedure concorsuali), sia il principio fondamentale posto in materia di assunzioni temporanee nelle amministrazioni pubbliche e ricavabile dall'art. 25 comma 1 e 2 l. 28 ottobre 1970 n. 775 e dal d.P.R. 31 marzo 1971 n. 276. La legge reg. impugnata e' diretta ad applicare, nell'ambito della regione abruzzese, l'art. 11 l. statale 30 dicembre 1971 n. 1204 il quale richiama l'art. 1 lett. b) l. 18 aprile 1962 n. 230 sulla disciplina del contatto di lavoro a tempo determinato traducendo tale richiamo anche in ambito regionale. Le censure che si appuntano contro il richiamo medesimo potrebbero essere dichiarate inammissibili, dal momento che si tratta di un "rinvio improprio" (cioe' meramente dichiarativo e privo di qualsiasi valore normativo) a una norma di per se' gia' applicabile alle regioni (v. sent. n. 304 del 1986). Esse comunque investono una scelta del legislatore nazionale, sicche' non e' possibile configurare al riguardo la violazione di un principio fondamentale della materia, per la semplice ragione che la stessa norma che ha operato quella scelta, cioe' l'art. 11 legge n. 1204 del 1971, concorre, quantomeno, a determinare quel principio. Poiche' la legge n. 1204 del 1971 stabilisce che la lavoratrice-madre vanta una tutela consistente nell'astensione obbligatoria dal lavoro per i due mesi antecedenti il parto e per i tre mesi successivi (art. 4), non appare irragionevole che, per provvedere alla sostituzione della dipendente "in maternita" per un periodo di circa 5 mesi, si siano scelte procedure di assunzione piu' snelle e meno costose di un pubblico concorso. Resta conseguentemente esclusa la dedotta violazione degli art. 51 e 97 cost. Corte costituzionale 27 ottobre 1988 n. 997, Giur. cost. 1989, I,4703. La giurisdizione di legittimita' del giudice amministrativo, ove vengano in discussione atti inerenti all'inclusione nelle liste di collocamento, al posto in graduatoria in esse occupato ed allo avviamento al lavoro (incluso quello dei giovani, a norma della l. 1 giugno 1977 n. 285), deve essere affermata anche nelle ipotesi in cui si contesti, rispetto ad un avviamento disposto per la costituzione di un rapporto di pubblico impiego, la successiva esclusione dall'avviamento medesimo per effetto di sopravvenuto stato di gravidanza, ponendosi questione sull'ammissibilita' di tale esclusione in relazione alla disciplina di tutela delle lavoratrici madri, atteso che, pure in detto caso, le posizioni soggettive dedotte in giudizio hanno natura di interessi legittimi, rispetto a provvedimenti dell'amministrazione diretti in via prioritaria alla tutela di interessi generali (ancorche' dovuti o vincolati da criteri di legge). Cassazione civile, sez. un., 20 dicembre 1989 n. 5753, Giust. civ. Mass. 1989, fasc.12. La disposizione dell'art. 3, comma 2, della l. 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) - la quale stabilisce che le assenze dal lavoro nei periodi di astensione obbligatoria di cui agli art. 4 e 5 della legge n. 1204 del 1971 (sulla tutela delle lavoratrici madri) sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attivita' lavorativa quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti - va intesa nel senso che l'autonomia collettiva ha facolta' di escludere che il passaggio alla categoria o classe superiore sia collegato al semplice decorso del tempo e di richiedere invece, a tale effetto, la sussistenza di particolari requisiti, fra i quali puo' rientrare anche l'effettiva prestazione lavorativa in periodi cosiddetti propedeutici, comportanti l'assegnazione a varie mansioni e la frequentazione di corsi. L'onere di provare la sussistenza di una disciplina collettiva siffatta grava sul datore di lavoro, che contesta l'attribuibilita' della categoria o classe superiore in conseguenza del mero decorso del tempo, e non puo' ritenersi adempiuto in virtu' del richiamo di una pattuizione che preveda la frequentazione di corsi da regolamentare con una successiva disciplina attuativa, ove non sia stata provata anche l'emanazione di quest'ultima. Cassazione civile, sez. lav., 18 maggio 1989 n. 2377, Giust. civ. Mass. 1989, fasc.5 La norma dell'art. 3, comma 2, della l. 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parita' fra uomini e donne in materia di lavoro), per la quale le assenze dal lavoro previste dagli art. 4 e 5 della legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri sono considerate, ai fini della progressione in carriera, come attivita' lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti, non esclude la rilevanza negativa del mancato svolgimento, a causa delle assenze predette, di quelle specifiche attivita' al cui concreto esercizio la disciplina collettiva collega l'acquisizione dei requisiti di competenza necessari per l'attribuzione di una determinata qualifica (nella specie, aiuto-regista). Cassazione civile, sez. lav., 27 gennaio 1989 n. 514, Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 1 Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre, sancito dall'art. 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1024 (tutela delle lavoratrici madri) durante il periodo indicato dalla stessa norma, esclusi casi eccezionali espressamente previsti, e' applicabile ad ogni tipo di licenziamento e, quindi, anche a quello intimato per superamento del periodo di comporto. Cassazione civile, sez. lav., 20 ottobre 1987 n. 7747, Giur. agr. 1989, 297. In tema di indennita' di malattia, non e' configurabile sospensione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 7 e 30 del c.c.n.l. 3 gennaio 1939 (tuttora in vigere ed efficaci "erga omnes" per l'art. 43 del d.l.lgt. 23 novembre 1984, n. 369) allorche' il rapporto stesso sia temporaneamente impedito per eventi protetti dalla legge, come nel caso della lavoratrice madre in permesso non retribuito ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della legge n. 1204 del 1971 (tutela delle lavoratrici madri). Consegue che tale lavoratrice ha diritto all'indennita' di malattia ancorche' ammalatasi dopo i primi due mesi di assenza dal lavoro per detta causa, essendo in questa ipotesi inoperante il limite temporale di cui al n. 1 dell'art. 30 del citato contratto. Cassazione civile, sez. lav., 21 aprile 1988 n. 3109, Orient. giur. lav. 1988, 1213. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15 comma 1 della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) nella parte in cui esclude dal diritto all'indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione per il periodo compreso tra la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri che, non potendo essere spostato ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente ispettorato del lavoro. Corte costituzionale 21 luglio 1988 n. 872, Dir. lav. 1989, II,28 (nota). Le norme per la tutela delle lavoratrici madri contenute nella l. 30 dicembre 1971 n. 1204, art. 7 e 13

si applicano al personale dipendenti dagli enti pubblici indicati dalla l. 20 marzo 1975 n. 70, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge e degli art. 2 d.P.R. 20 maggio 1976 n. 411 e 17 d.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509; allo stesso personale sono estese, pertanto le disposizioni circa l'astensione facoltativa del lavoro successiva al puerperio. Consiglio Stato sez.VI, 15 aprile 1989 n. 427, Foro amm. 1989, 1040 (s.m.). Cons. Stato 1989, I,500 (s.m.). Il diritto delle lavoratrici agricole alle indennita' giornaliere previste dall'art. 15 della l. 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) sussiste quando l'inizio del periodo di astensione obbligatoria e l'esercizio della facolta' di assentarsi dal lavoro siano posteriori all'operativita' della copertura assicurativa, la quale decorre dall'iscrizione in un elenco principale - sussistendo in tal caso per l'intero anno in cui permane tale iscrizione - o, in attesa della compilazione dell'elenco principale ed in caso di non iscrizione in quello dell'anno precedente, dalla data alla quale, dal certificato provvisorio o dall'eventuale iscrizione in elenco suppletivo, sia fatto risalire il diritto all'iscrizione. Quanto alla durata delle dette indennita', mentre in ipotesi di astensione obbligatoria, l'indennita' va corrisposta per tutto il relativo periodo, anche se questo continui oltre l'anno di efficacia degli elenchi, in caso di assenza facoltativa il diritto all'indennita' della lavoratrice si estingue con lo scadere del periodo di efficacia dell'elenco in cui essa si trovi iscritta, salvo che la medesima, avendo compiuto nello stesso anno piu' di cinquantuno giornate lavorative, abbia maturato i requisiti per l'iscrizione nell'elenco principale destinato a pubblicazione nell'anno successivo. Cassazione civile, sez. lav., 30 gennaio 1987 n. 910, Giur. agr. 1988, 423 (nota).